



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

Determinazione n. 33 del 23/06/2017

OGGETTO: COMUNE DI STREVI. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI LOCALI SCUOLA PRIMARIA V.ALFIERI. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC

Vista la Convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art.37 comma 4 lett.b D.lgs n.50/2016, con la quale è stata istituita la CUC dell'acquese fra i Comuni di Acqui T., Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzzone, Strevi e Terzo giusta convenzione Rep.10292 del 23/12/2015 e successivo addendum Rep.10339 del 21/04/2016.

adotta la seguente determinazione sulla base dell'incarico ricevuto mediante Deliberazione G.C.del Comune di Acqui Terme n° 220 del 3/12/2015, nonché in ossequio al successivo provvedimento del Comune di Strevi G.C. n.9 del 20/02/2016 ed attesta la propria competenza ai sensi dell'art.107 e seguenti del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267;

PREMESSO CHE:

- Con convenzione rep.n.10292 del 23/12/2015, fra i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art.33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, la centrale unica di committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;
- con delibera Giunta Comunale nr.220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
- con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data 18/02/2016 e deliberazione del Comune di Strevi nr.8 del 20/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale;
- l'art.7 del suddetto Protocollo organizzativo "Ulteriori eventuali competenze della CUC" prevede, previa stipula di apposito atto aggiuntivo, che l'Ente aderente possa avvalersi della CUC anche per le funzioni tecniche riguardanti tutti o parte dei compiti e delle responsabilità spettanti ad ogni singolo Comune o Responsabile Unico del procedimento (RUP);
- con provvedimento Giunta Comunale nr.9 del 20/02/2016 questa Amministrazione Comunale ha delegato alla CUC dell'Acquese la gestione delle procedure di competenza di ogni singolo Ente associato ivi compresa la funzione di Rup per gli interventi di OO.PP del Comune di Strevi, di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro (quarantamila euro);
- nella seduta del 25/02/2016 il Comune di Acqui Terme ha altresì approvato quanto emarginato nel punto precedente e pertanto per il principio convenzionale in essere fra entrambi gli Enti, il

Responsabile tecnico della CUC dell'Acquese – l'ing. Antonio Oddone - è diventato il RUP degli interventi OO.PP. di questa Amministrazione;

RILEVATO ALTRESI' che, rispetto alla convenzione sottoscritta a seguito del citato provvedimento, detta gestione è stata implementata con la predisposizione della documentazione per la richiesta nuovi spazi finanziari per il triennio 2017/2019 per l'edilizia scolastica;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale del Comune di Strevi nr.6 dell'11/02/2017 con la quale veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza di elementi non strutturali nei locali della scuola primaria Vittorio Alfieri dell'importo complessivo di Euro 187.000,00 IVA compresa;

CHE il suddetto progetto è stato inserito nei Comuni beneficiari come da decreto MIT 14/03/2017 e gode di spazi finanziari a sensi commi da 487 a 498 –edilizia scolastica per Euro 187.000,00;

DATO ATTO :

- del provvedimento C.C. nr.17/2017 ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/19 ED AI SUOI CONNESSI DOCUMENTI PROGRAMMATORI con il quale è stato inserito fra gli interventi dell'esercizio 2017 il predetto intervento compreso nel DUP 2017/2019;
- della deliberazione G.C. nr.30 del 23/06/2017 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi nonché delle disposizioni circa l'avvio procedimentale per l'affidamento dei lavori;

RICHIAMATO il D.lgs n.50/2016 e sua integrazione di cui al D.lgs n.56/2017 (decreto correttivo);

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva delibera e/o determinazione a contrattare;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO:

- che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
- che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

DATO ATTO che

- il fine che con il contratto si intende perseguire è il miglioramento dell'efficienza energetica ed il rifacimento del manto di copertura dell'edificio di cui alla delibera G.C. n.30/2017;
- l'oggetto del contratto è l'espletamento dei lavori; si precisa che secondo quanto disposto dall'art.51 del D.lgs n.50/2016 il progetto NON è stato suddiviso in lotti funzionali sia per ragioni tecniche, sia perché i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara non costituiscono ostacolo alla partecipazione alla medesima da parte delle micro, piccole e medie imprese, e non è pertanto necessaria detta suddivisione;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ,ai sensi del combinato disposto dell'art.36 comma 2 e comma 9 e del successivo art.60 del Codice degli appalti e delle concessioni. Pertanto nel rispetto del disposto dell'art.79 il termine per la ricezione delle offerte verrà ridotto alla metà;

- tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità e' garantita dallo svolgimento della procedura di gara sulla base del progetto esecutivo, l'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. a) del D.lgs n.50/2016 e smi, in quanto l'importo dei lavori è inferiore a Euro 2.000.000,00 e considerata la tipologia dei medesimi, la cui oggettiva natura non consente una valutazione in termini qualitativi, non è opportuno applicare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (artt. 3, co. 1, lett. e) ed art. 95, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016).
- In applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli di cui al comma 2 del succitato art. 97 così come integrato dal D.lgs n.56/2017, sempre che le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci) e secondo le direttive del Comunicato ANAC del 2/11/2016. Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia. L'Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo.

DATO ATTO che il presente provvedimento rispecchia gli indirizzi politico amministrativi impartiti dal Comune di Strevi in merito a quanto trattasi;

D E T E R M I N A

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui all'art.3 della legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 D.lgs n.267/2000 e art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016;
2. Di procedere alla esternalizzazione dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI LOCALI SCUOLA PRIMARIA V.ALFIERI**– intervento meglio esplicitato in premessa, essendo possibile formalizzare l'autorizzazione a contrattare di cui in narrativa, nonché avviare le relative procedure di affidamento dei lavori, il cui importo a base d'asta risulta essere di Euro 111.527,49 oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 3.056,00 per un importo complessivo lavori di Euro 114.583,49 oltre IVA;
3. Di esperire un'apposita procedura aperta, per le motivazioni meglio indicate in narrativa in merito all'affidamento dei lavori de quo, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art.36 comma 2 e comma 9 e del successivo art.60 del D.lgs n.50/2016 così come integrato dal D.lgs n.57/2016. L'identificazione del contraente avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. a) del Codice degli appalti pubblici, in quanto l'importo dei lavori è inferiore a Euro 2.000.000,00 e considerata la tipologia dei medesimi, la cui oggettiva natura non consente una valutazione in termini qualitativi, non è opportuno applicare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (artt. 3, co. 1, lett. e) ed art. 95, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016);
4. Di dare atto altresì che in applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale,

previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli di cui al comma 2 del succitato art. 97, sempre che le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci) e secondo le direttive del Comunicato ANAC del 2/11/2016. Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia ex comma 3 bis. L'Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo.

5. di dare atto che con successivo atto della Centrale unica di Committenza "CUC dell'Acquese" verranno approvati tutti gli atti di gara di cui alla presente procedura;
6. precisare infine che l'intervento nel suo complesso ammontante ad Euro 187.000,00 – CUP D65117000000004, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, trova la sua dotazione nel Bilancio pluriennale 2017/2019 – Piano di investimenti 2017/2019 n.progressivo 2.04.02.01 (cod.bil.7130/3133/2) giusta delibera C.C.n.17/2017 evidenziando che l'esigibilità della predetta obbligazione avverrà non oltre il 31/12/2017;
7. Di pubblicare la presente determinazione nell'apposita sottosezione del sito istituzionale della CUC presso il Comune di Acqui Terme oltre alla pubblicità ex D.lgs n.33/2013.-

**IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC DELL'ACQUESE
(ODDONE Ing.Antonio)**

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]